

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 10/03/2023

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento stipulato mediante cessione di quote della retribuzione in data 22.04.2020 ed anticipatamente estinto in data 31.07.2021, in corrispondenza della rata n. 14 di 120, la ricorrente, esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere l'equo rimborso degli oneri non goduti, oltre interessi e spese legali, nonché il rimborso delle quote insolute e la restituzione della penale di anticipata estinzione (€ 131,57).

Nella specie, in applicazione del criterio proporzionale, ella richiede:

- € 720,80 per spese di istruttoria;
- € 763,20 per commissioni di intermediazione creditizia.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce la natura *up front* delle commissioni richieste dalla ricorrente e l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, di € 5.922,66, a titolo di interessi non maturati. Quanto alla penale di anticipata estinzione, ne sottolinea la legittimità, ritenendo di aver agito conformemente alla normativa in materia. Inoltre, rileva l'assenza di importi da retrocedere a titolo di quote insolute ed esclude il diritto alla refusione delle spese legali.

DIRITTO

L'odierna controversia ha per oggetto il diritto al rimborso, ex art. 125 *sexies* t.u.b., della quota di commissioni corrisposte in occasione della stipula di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e non godute a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. La menzionata disposizione – che, com'è noto, disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (“Credito ai consumatori”) del titolo VI (“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) t.u.b. – ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Con sentenza dell'11 settembre 2019, in ordine all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, la Corte di Giustizia UE (causa C-383/18, c.d. “sentenza Lexitor”) ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

In proposito, si è espresso anche il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro che, con decisione n. 26525 del 2019, ha statuito che «il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione». Con riferimento al criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che esso possa essere declinato dai contraenti «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità». In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di Coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

Successivamente, l'art. 125-*sexies* t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-*octies*, 1° comma, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-*sexies* t.u.b. recita: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è



superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi "derivanti dall'ordinamento comunitario" (art. 117, primo comma, Cost.)».

Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra.

Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022 e considerato che dal tenore delle relative clausole contrattuali emerge la natura *up-front* delle commissioni richieste (e ciò alla luce del consolidato orientamento arbitrale in materia), gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	14
rate residue		106

TAN	▶	8,76%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	88,33%
- in proporzione alla quota interessi	80,46%

n/c	▼	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. intermediazione	€ 864,00	€ 763,20	○	€ 695,13	○	€ 695,13
○	spese istruttoria	€ 800,00	€ 706,67	○	€ 643,64	○	€ 643,64
○	...		€ 0,00	○	€ 0,00	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00	○	€ 0,00	○	€ 0,00
○				○		○	€ 0,00
⊙				○		○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.338,77
interessi legali	si



I risultati non coincidono con quanto chiesto dalla ricorrente, che quantifica tutti gli oneri richiesti secondo il criterio lineare.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di rifusione delle spese legali, per le ragioni già esposte nella decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma.

Quanto alla richiesta di rimborso delle quote insolute, va precisato che la ricorrente ha ommesso di produrre le buste paga attestanti l'addebito, in spregio al principio dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 cod. civ.

Con riferimento alla richiesta di restituzione della quota di anticipata estinzione, poi, è opportuno richiamare la decisione n. 5909/2020, con cui il Collegio di Coordinamento ha statuito che «la previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 *sexies*, comma 3, T.U.B.». Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 11679/2021, ha altresì enunciato il seguente principio di diritto: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-*sexies*, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Ne segue che, per l'odierno procedimento, considerato che il debito residuo è superiore a 10.000 €, che l'importo della commissione applicata dall'intermediario (€ 131,57) è pari all'1% del debito residuo (€ 13.157,34) e che la durata residua del contratto è superiore ad un anno, la ricorrente ha diritto alla riduzione dell'importo corrisposto in relazione ai maggiori rimborsi dovuti ed emergenti dalla tabella riportata *supra* (€ 13,39).

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.352,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA